



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00767/2015

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

al R.G. ricorsi n. 82/2015, presentato, in data 16 ottobre 2015, dal sig. Pablo Gustavo Cosentino (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della società Catania Calcio s.p.A.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello, pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 024/CFA del 16 settembre 2015, che ha comminato al ricorrente la sanzione della inibizione per anni 4, oltre all'ammenda pari ad euro 50.000;

al R.G. ricorsi n. 83/2015, presentato, in data 16 ottobre 2015, dalla Società Catania Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale della F.I.G.C., nonché nei confronti della società Virtus Entella s.r.l., per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 024/CFA del 16 settembre 2015, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla stessa società ricorrente avverso la decisione di primo grado, sono state rideterminate le sanzioni a carico del sodalizio etneo nella retrocessione all'ultimo posto del Campionato di Serie B 2014/2015 (confermata rispetto al primo grado) e nella penalizzazione di nove punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 (ridotta rispetto ai dodici punti di penalizzazione statuiti dall'organo di prime cure), oltre ad un'ammenda pari ad euro 150.000 (a sua volta confermata rispetto al primo grado), a titolo di responsabilità diretta in ordine alle violazioni ascritte al Presidente e legale rappresentante della società medesima (Antonino Pulvirenti) ed all'amministratore Delegato (Pablo Gustavo Cosentino)

entrambi vertenti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 024/CFA del 16 settembre 2015 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 015/CFA del 27 agosto 2015);

DISPOSTA la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva;

Rigetta il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2015. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della FIGC, oltre accessori di legge.

Rigetta il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2015. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della FIGC, oltre accessori di legge.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 novembre 2015.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 24 novembre 2015.

Il Segretario
F.to Alvio La Face